

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019

263/2019/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2019, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA.

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 262/2018/R/eel (di seguito: 262/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 705/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 705/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 109/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 4 dicembre 2018, prot. Autorità 34542 del 5 dicembre 2018;
- la comunicazione della Cassa del 20 marzo 2019, prot. Autorità 7096 del 22 marzo 2019 (di seguito: comunicazione del 20 marzo);
- la comunicazione della Cassa del 3 giugno 2019, prot. Autorità 1547 del 11 giugno 2019 (di seguito: comunicazione del 3 giugno);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente Unico) del 28 maggio 2019, prot. Autorità 14085 del 28 maggio 2019;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 12 giugno 2019, prot. Autorità 15646 del 12 giugno 2019;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 17 giugno 2019, prot. Autorità 16028 del 17 giugno 2019;
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia del 7 maggio 2019, prot. Autorità 11414, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato

annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;

- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica ed istituito la tutela simile al mercato libero (di seguito: *Tutela SIMILE*);
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale che, ai sensi della legge 124/17, è destinato ad assumere in vista del completamento del processo di liberalizzazione, in base al quale il mercato libero sarà la modalità di approvvigionamento ordinaria per tutti i clienti finali di piccole dimensioni;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di

maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;

- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica, l'Autorità ha altresì adeguato i corrispettivi che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, in particolare:
 - a) con la deliberazione 708/2018/R/eel, a decorrere dall'1 gennaio 2019, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica; e
 - b) con la deliberazione 109/2019/R/eel, a decorrere dall'1 marzo 2019, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica sulla base di quanto riconosciuto al medesimo con la deliberazione 262/2018/R/eel;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*:
 - c) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - d) la deliberazione 705/2018/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2019, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
 - e) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 109/2019/R/eel;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 93 milioni di euro, in esito, principalmente, a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi;

- gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da restituire ai clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso nei primi mesi del 2019 in cui i prezzi sono stati inferiori alle stime utilizzate in occasione dei relativi aggiornamenti trimestrali;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al terzo trimestre 2019 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 705/2018/R/eel, è possibile ipotizzare un incremento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019;
- tale aumento è ascrivibile, principalmente, ai costi di acquisto dell'energia elettrica per i quali si stima un incremento dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso nel terzo trimestre del 2019, anche frutto della prevista stagionalità dei prezzi dell'energia elettrica; inoltre, con riferimento ai costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, il valore pubblicato da Terna per il trimestre oggetto dell'aggiornamento risulta in lieve aumento rispetto al trimestre precedente; complessivamente tali fattori determinano previsioni di aumento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il terzo trimestre del 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione del 3 giugno 2019, la Cassa ha inviato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, un aggiornamento delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2017 ed antecedenti rispetto a quanto comunicato con la precedente comunicazione del 20 marzo 2019; in particolare, le imprese distributrici e gli

esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa un importo complessivo di circa 149 milioni di euro;

- sulla base delle informazioni relativamente al gettito raccolto a copertura di tale importo nel corso del 2018, alle informazioni di pre-consuntivo disponibili relativamente all'energia prelevata dai clienti serviti in maggior tutela nei primi mesi del 2019 e alle aliquote dell'elemento *PPE*¹ applicate nei primi due trimestri del 2019, si registra un ammontare da restituire ai clienti finali pari a circa 10 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2018, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- l'analisi dei dati di cui al precedente punto evidenzia costi sostenuti dall'Acquirente Unico marginalmente inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED*, determinando quindi uno scostamento pari a circa 2,6 milioni di euro per l'anno 2018;
- lo scostamento registrato dovrà, comunque, essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno e potrà quindi essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2019, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2018.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con riferimento all'elemento *PE*, confermare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 262/2018/R/eel;
- in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, adeguare, a decorrere dall'1 luglio 2019, il valore del corrispettivo *PPE*, prevedendo che:

- a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2018;
- b) l'elemento *PPE*² sia mantenuto prudenzialmente pari a zero in attesa delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2019;
- aggiornare, altresì, i valori del corrispettivo *PCR* applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo debbano essere pari a quelli del corrispettivo *PPE*

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 *Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela*

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 *Aggiornamento del corrispettivo PPE*

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel*

- 4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) il corrispettivo *PCR* a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh per l'anno 2017, a 0,402 c€/kWh per l'anno 2018 a -0,118 c€/kWh per il primo trimestre dell'anno 2019, a -0,071 c€/kWh per il secondo trimestre 2019 e a -0,051 c€/kWh a decorrere dall'1 luglio 2019;”.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, così come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini